

Modifiche alla legge regionale 88/1998 in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Art. 1- Modifiche all'articolo. 17 - Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette Riparto delle competenze Le modifiche all'articolo conseguono al trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di protezione di flora e fauna, parchi e riserve naturali, previsto al punto 6 bis) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015

Art. 2- Modifiche all'articolo 20 - Inquinamento delle acque. Riparto di competenze. Le modifiche all'articolo conseguono al trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, previsto al punto 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015

Art. 3 - Modifiche all'articolo 21 Le modifiche all'articolo conseguono al trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di tutela della qualità dell'aria, previsto al punto 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015

Art. 4 – Modifiche all'articolo 22-Funzioni della Regione.

Le modifiche all'articolo 22 della L.R 88/98 attribuiscono alla competenza della Regione, tra le funzioni già svolte dalla provincia in materia di strade regionali, quelle relative alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali come risultano dalle delibere di attuazione del PRIIM di cui all'articolo 4 della l.r. 55/2011.

Art. 5 – Modifiche all'articolo 23 Funzioni delle province e dei Comuni.

Le disposizioni dell'art 23 vengono rese coerenti con le modifiche apportate all'articolo 22 per quanto riguarda le strade regionali; si prevede pertanto che restino attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ed in particolare tutto ciò che riguarda la manutenzione e la gestione delle strade regionali in forza della delega, già contenuta nel comma 3, all'esercizio delle funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietarie dalla legislazione vigente. Con riferimento ai commi 3 e 3 bis si fa presente che gli stessi sono oggetto di modifica con la proposta di legge n.46 recante "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016. ", in particolare all'articolo 8 della medesima proposta. Le modifiche introdotte con la legge di stabilità sono volte a specificare che i proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono destinati alla manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali per una somma massima di 500,000,00 euro; condizionando anche il reimpiego non utilizzato nell'anno corrente all'approvazione regionale sulla proposta di utilizzazione. In ultima analisi la Regione Toscana si riserva di riacquisire le risorse programmate e non utilizzate.

Art. 6 – Modifiche all'articolo 24 Disposizioni procedurali in materia di viabilità.

L'articolo 24, comma 1, viene integrato con disposizioni in merito al raccordo tra le competenze sulle strade regionali e la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'art 128 del D.lgs. 163/2006.

Al comma 2 si aggiornano i riferimenti alle disposizioni che disciplinano l'accordo di programma e si rende facoltativo il ricorso all'accordo medesimo.

Art. 7 – Modifiche alla rubrica 25 – Opere pubbliche

Viene soppresso il riferimento al riparto di competenze

Art. 8 – Modifiche all'articolo 26- Funzioni della regione

Con le modifiche all'articolo 26, comma 1, viene attribuita alla Regione la competenza, già attribuita alle province, in materia di progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di rilievo regionale nonché di controllo e funzionalità e circolazione dei natanti, di ispettorato di porto ed infine di individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale per utilizzo navigabile.

Art. 9 – Modifiche all'articolo 27- Funzioni delle province e dei Comuni.

Dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis che attribuisce ai comuni le competenze amministrative relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale, già attribuite alle province.

Viene estesa la competenza del Comune di Pisa all'esercizio funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul tratto dell'Arno dalla Città di Pisa alla foce, funzioni già esercitate con riferimento al Canale dei Navicelli.

Art. 10 – Abrogazione all'articolo 27 bis- e 33 Funzioni delle Province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale.

L'art 27 bis è abrogato in ragione della ripartizione tra regione e comuni delle competenze già attribuite alle province . L'art. 33 è abrogato perchè Superfluo e superato dal nuovo assetto delle competenze.

Art.11 - Entrata in vigore

Dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURT vista l'esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenza nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1 gennaio 2016 ai sensi della l.r.22/2015.